

SINTESI

Causa Fodale c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1° giugno 2006 (ricorso n. 70148/01)

(in materia di detenzione provvisoria: constatata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 5, par. 3 (*diritto alla libertà e alla sicurezza*), 6 par. 1 e 3 c) (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, in riferimento a vicende processuali relative ad ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ricorrente.

In particolare, questi era stato tratto in detenzione provvisoria in forza di ordinanza emessa il 12 luglio 1999, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., nella quale si faceva presente sia che il ricorrente, grazie all'appartenenza ad un'organizzazione criminale, disponeva di contatti che gli avrebbero consentito di commettere altri reati, di sottrarsi alla giustizia o di nuocere alla genuinità delle prove; sia che, essendo stato il ricorrente medesimo accusato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. doveva presumersi, salvo prova contraria. In sede di appello da parte del ricorrente, il suddetto provvedimento veniva annullato, con ordinanza del 2 agosto dello stesso anno, in base alla motivazione che non erano stati correttamente valutati gli indizi a carico dello stesso ricorrente che, pertanto, veniva posto in libertà.

Avverso quest'ultima ordinanza il pubblico ministero presentava ricorso in Cassazione e la citazione a comparire non veniva notificata all'imputato. La Corte di Cassazione cassava con rinvio l'ordinanza impugnata, ritenuta illogica e contraddittoria. In sede di rinvio, il difensore dell'imputato eccepiva la nullità della sentenza di cassazione, in quanto non era stato informato dell'udienza, sostenendo che l'art. 627, comma 4,¹ – del quale chiedeva che non si facesse applicazione – comportava una violazione del diritto alla difesa.

Il giudice del rinvio, rigettata tale eccezione, confermava parzialmente l'ordinanza del 12 luglio e il ricorrente veniva nuovamente tratto in arresto e posto in detenzione provvisoria. Avverso il provvedimento del rinvio presentava ricorso in cassazione il ricorrente stesso, sollevando questione di costituzionalità del citato art. 627, comma 4, c.p.p., ricorso respinto con sentenza dell'11 dicembre 2000.

Nel frattempo si svolgeva il giudizio di merito che si concludeva con l'assoluzione definitiva dell'imputato.

Decisione. La Corte – fin dalla fase della ricevibilità – ha ritenuto di esaminare la fattispecie oggetto del ricorso non sotto il profilo delle disposizioni invocate dal ricorrente, bensì con riferimento a quella contenuta nel par. 4 dell'art. 5 (legalità della detenzione), disposizione considerata *lex specialis* in materia di detenzione rispetto alle esigenze generali di cui agli artt. 13 e 6.

Sotto questo profilo la Corte ha osservato che, qualora gli Stati prevedano un sistema giurisdizionale articolato in più gradi per l'esame della legalità della detenzione, nel corso dei relativi procedimenti devono essere rispettate le esigenze sia di sostanza che di forma necessarie ai fini del concetto di legalità. Poiché il ricorso in Cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del 2 agosto 1999 tendeva alla conferma della precedente ordinanza di detenzione provvisoria, l'esito del procedimento in Cassazione risultava determinante ai fini della decisione della legittimità della detenzione del ricorrente. Per tali motivi la Corte ha constatato la violazione dell'art. 5, par. 4 e ha respinto la difesa del Governo, secondo la quale la citata disposizione doveva considerarsi non applicabile, sia perché il ricorrente era in libertà all'epoca del procedimento in

¹ Ai sensi del quale le nullità verificatesi nei precedenti giudizi non possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio.

Cassazione, sia perché la Corte di Cassazione si era limitata a fissare principi per il giudizio di rinvio, giudizio al quale il ricorrente aveva potuto partecipare.

Nel constatare la violazione, la Corte ha rilevato che, quando un giudice esamina un ricorso in materia di detenzione, il relativo procedimento deve svolgersi in contraddittorio e garantire la “parità delle armi” tra le parti. Tale regola deriva dall’art. 6 CEDU, nella “parte penale” che tutela anche la facoltà delle parti di conoscere le argomentazioni e gli elementi di prova prodotti dall’altra parte e di dibatterli; inoltre, la nozione di “accusa penale” contenuta nell’art. 6, par. 1, riguarda anche le fasi anteriori al processo di merito.

Poiché la constatazione di violazione dell’art. 5, par. 4, non implica – ad avviso della Corte – che la detenzione sia stata illegittima o comunque contraria alla Convenzione, la stessa Corte non ha ravvisato alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e i danni materiali di cui il ricorrente aveva chiesto il risarcimento. Quanto ai danni morali, la Corte ha ritenuto sufficiente ed equa riparazione la constatazione della violazione e ha inoltre concesso al ricorrente €1.500,00 a titolo di spese per le procedure giudiziarie nazionali e €3.500,00 per le spese per il procedimento avanti la Corte stessa.

